

**Delib.G.R. 10 dicembre 2007, n. 1279 <sup>(1)</sup>.**

**Piano Sociale Regionale 2007 - 2009 - Atto di indirizzo applicativo per l'istituzione del fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 18 gennaio 2008, n. 5.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 4 dicembre 2008, n. 1201*.

---

La Giunta regionale

Omissis

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

---

per i narrati motivi,

1. di approvare "L'atto di indirizzo applicativo per l'istituzione del Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori stranieri non accompagnati" di cui all'allegato A) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, in esecuzione della Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 785 e della Delib.G.R. 23 novembre 2007, n. 1169, le somme complessivamente destinate, per l'anno 2007 alla istituzione del Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e minori stranieri non accompagnati ammontano a complessivi € 3.500.000,00;

3. di dare atto che alla complessiva spesa di € 3.500.000,00, derivante dal presente atto può farsi fronte nel seguente modo:

- € 1.500.000,00 con quota parte delle risorse disponibili sul Capitolo di Spesa 71520 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario denominato "Fondo Sociale per l'espletamento dei Servizi ed Interventi in materia sociale e socio-assistenziale";

- € 2.000.000,00 con quota parte delle risorse provenienti dal riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2007, giusta Delib.G.R. n. 1169/2007;

4. di dare atto che agli adempimenti derivanti dal presente atto si provvederà con successive determinazioni del Dirigente del competente Servizio;

5. di disporre la pubblicazione sul BURA dell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.

---

Allegato

### **Verbale incontro del 6 dicembre 2007**

Il giorno 6 dicembre 2007, giusta convocazione del 4 dicembre 2007 prot. n. 1595/Segr, alle ore 11.30 presso la sede dell'Assessorato Regionale alle Politiche Sociali si è tenuto un incontro per la concertazione relativa alle azioni di piano 2007, così come previsto dal vigente Piano Sociale Regionale 2007-2009.

Sono presenti alla seduta i  
sigg.

Toritto Rosa	rappresentante	UIL Abruzzo
Orsini Giovanni	rappresentante	UILP Pensionati Abruzzo
Zippilli Giovanna	rappresentante	CGIL SPI Abruzzo
Ronca Domenico	rappresentante	CGIL Abruzzo
Tancredi Enrico	rappresentante	CISL Abruzzo
per la Regione Abruzzo:		
Mura Betti	Assessore Regionale	
Caruso Gian Luca	Direttore direzione "Qualità della Vita"	

Arnoni Rita  
Radicci Patrizia  
Giordano Anna Maria  
Introvigno Valentina

L'Assessora Regionale apre la seduta chiarendo che l'incontro è finalizzato, tra l'altro, alla rideterminazione finanziaria della quota, in relazione alle azioni di piano prioritarie, saranno destinate maggiori risorse, pari al 93,44% di quelle complessivamente disponibili della quota A5 del Fondo Sociale Regionale.

L'Assessora precisa che una quota di €. 500.000,00 verrà destinata all'implementazione della quota già destinata per la realizzazione dell'azione di piano "Tutela della salute mentale".

I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL esprimono parere positivo e concordano con quanto proposto. L'Assessora illustra ai presenti le azioni di Piano previste dal vigente Piano Sociale Regionale che necessitano di una preventiva concertazione con i sindacati, specificando che, anche se non obbligatoria, verrà sottoposta alla concertazione l'azione di piano "Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e dei minori non accompagnati".

Per l'azione di piano prioritaria "Sviluppo Piani locali per la non autosufficienza", l'assessora precisa che sarà oggetto di una deliberazione congiunta con l'assessorato alla Sanità e che le risorse a disposizione degli Ambiti per la programmazione dei piani locali ammontante ad € 6.955.822,97.

I sindacati concordano, di massima, con quanto previsto dalla suddetta deliberazione, precisando che ritengono necessaria l'attivazione di un tavolo congiunto con l'Assessorato alla Sanità, l'Assessorato alle Politiche Sociali e le parti sociali in merito all'integrazione socio-sanitaria, che preveda accordi specifici che rendano esigibili i servizi socio-sanitari fondamentali, come l'ADI.

#### Giunta regionale

L'Assessora prende atto della richiesta delle Organizzazioni Sindacali e si impegna a concordare, in tempi brevi, con l'Assessore alla Sanità l'incontro richiesto.

L'azione di piano prioritaria "Tutela della salute mentale" prevede un incremento delle risorse di €. 500.000,00, per un ammontare totale di €. 1.000.000,00.

Tali risorse saranno destinate all'attivazione di quindici "Gruppi appartamento" dislocati negli Ambiti in cui è presente un Centro di Salute Mentale.

Anche questa azione di piano sarà oggetto di una deliberazione congiunta con l'Assessorato alla Sanità.

I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, esprimono parere positivo e concordano con il contenuto dell'azione di piano.

Per l'azione di piano "Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e dei minori non accompagnati", la dott.ssa Radicci illustra il contenuto, che prevede l'aumento delle risorse a disposizione degli Ambiti, da un dato storico di €. 500.000,00 agli attuali €. 3.500.000,00.

L'azione di piano prevede l'attivazione di un "fondo di Ambito", a cui concorreranno i Comuni con apposito regolamento.

I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, esprimono parere positivo e concordano con il contenuto dell'azione di piano.

L'azione di piano "Qualificazione degli interventi sociali" non comporta impegni di spesa e mira a razionalizzare l'impiego delle risorse messe a disposizione dei Comuni per interventi generali (quota A1 del Fondo Sociale Regionale).

I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, esprimono parere positivo e concordano con il contenuto dell'azione di piano.

I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL esprimono un giudizio positivo sulle proposte fatte dall'Assessora Mura, che rispondono alle linee guida presentate e, invitando a proseguire il percorso intrapreso, dichiarano, fin d'ora, l'assoluta indisponibilità ad eventuali tagli alle risorse destinate alle Politiche Sociali che dovessero rendersi necessari per equilibri di bilancio; ribadiscono, inoltre, quanto già espresso nelle precedenti concertazioni, la volontà di portare le risorse complessivamente a disposizione per il Sociale all'1% del Bilancio Regionale, chiedendo, fin d'ora, che per il 2008 il Fondo Sociale Regionale abbia una dotazione almeno pari a quella della quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali destinato alla Regione Abruzzo.

---

---

Allegato "A"

## **Atto di indirizzo applicativo per l'istituzione del Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori stranieri non accompagnati**

### **Premessa**

Il Piano Sociale Regionale 2007-2009, prevede l'istituzione di un "Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati" in ciascun Ambito Territoriale Sociale della Regione Abruzzo destinato a sostenere le azioni di assistenza svolte istituzionalmente dai Comuni nei confronti dei minori per i quali si rende necessario un allontanamento dalla famiglia naturale e per i minori stranieri non accompagnati [1] presenti nella Regione Abruzzo.

Il presente atto stabilisce le modalità per la istituzione e la gestione del Fondo da parte degli Enti di Ambito Sociale, i criteri per il riparto e l'assegnazione dei contributi regionali e le modalità per la loro rendicontazione.

[1] I minori stranieri non accompagnati sono quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

---

---

### **1. Finalità**

L'istituzione del Fondo è finalizzata a sostenere la spesa dei Comuni per i minori allontanati dalla famiglia con provvedimento del Tribunale e/o per i minori stranieri non accompagnati favorendo i processi di presa in carico, protezione e tutela degli stessi.

---

---

## **2. Finanziamento del fondo**

Il Fondo è finanziato annualmente:

1. da contributi regionali. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle risorse del Fondo Sociale Regionale destinate alle "Azioni di Piano", provvede ad assegnare annualmente a ciascun Ente di Ambito sociale, con le modalità di seguito specificate, la quota di contributi regionali destinata ad alimentare il Fondo.

2. dalle risorse proprie dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale.

Gli Enti di ambito sociale annualmente alimentano il Fondo con le risorse dei Comuni, o del Comune, di cui è composto l'Ambito Sociale in ragione di almeno il 20% del contributo regionale assegnato. Per quanto concerne gli ambiti pluricomunali, in sede di approvazione del Regolamento di gestione del Fondo possono essere definite quote di compartecipazione al Fondo diverse a seconda della grandezza demografica del Comune.

3. eventuali risorse aggiuntive.

---

---

## **3. Modalità di funzionamento del fondo**

La gestione del Fondo viene attribuita all'Ente di Ambito Sociale sulla base di un regolamento da adottare in conformità con il presente atto di indirizzo ed, in caso di ambiti pluricomunali, d'intesa con i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.

Il Fondo viene utilizzato per far fronte alle seguenti spese sostenute dai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale:

- le spese sostenute per l'inserimento dei minori in strutture residenziali a carattere comunitario autorizzate al funzionamento secondo la normativa vigente [2] (Comunità di tipo familiare, Comunità educativa per minori ai sensi del vigente P.S.R.), alle quali i Comuni sono tenuti per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;

- le spese sostenute dai Comuni per l'inserimento dei minori in famiglie affidatane;

- le spese sostenute dai Comuni per assicurare al minore straniero non accompagnato una protezione giuridica e materiale (dalla tutela legale, all'accoglienza in strutture residenziali).

Gli Enti di Ambito Sociale entro e non oltre il 30 giugno <sup>(3)</sup> di ciascun anno presentano alla Regione Abruzzo una istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione delle risorse regionali destinate ad alimentare annualmente il Fondo. L'istanza deve contenere l'indicazione delle somme complessivamente impegnate dall'Ente di Ambito Sociale, se ambito monocomunale, ovvero dai Comuni dell'Ambito Sociale, se ambito pluricomunale per le suddette finalità, al netto di altri contributi pubblici (nazionali, regionali, provinciali) eventualmente già destinati a tale scopo e della eventuale quota di cofinanziamento dagli stessi prevista a carico dei Comuni medesimi, come da schema di domanda allegato.

Al fine di consentire all'Ente di ambito sociale di produrre l'istanza alla Regione, i Comuni entro il 31 maggio di ciascun anno inoltrano all'Ente di Ambito Sociale analoga istanza contenente le somme complessivamente impegnate per le suddette finalità, al netto di altri contributi pubblici (nazionali, regionali, provinciali) eventualmente già destinati a tale scopo e della eventuale quota di cofinanziamento dagli stessi prevista a carico dei Comuni medesimi.

Gli Enti di Ambito Sociale provvedono a gestire direttamente il Fondo per le finalità sopra specificate ed in relazione alle richieste che provengono dai Comuni dell'Ambito.

Con il regolamento di gestione del Fondo, l'Ente di Ambito Sociale, stabilisce le modalità di utilizzo dello stesso sulla base dell'analisi dei bisogni dei minori allontanati dalla famiglia e dei minori stranieri non accompagnati presenti nell'ambito e del sistema di offerta dei servizi. Il regolamento dovrà agevolare i Comuni più piccoli e prevedere la destinazione di una quota della dotazione annuale del Fondo per coprire le spese sostenute a favore di ogni famiglia affidataria e per gli interventi di protezione ed assistenza dei minori stranieri non accompagnati.

A tal fine vengono presi in considerazione unicamente gli affidamenti familiari residenziali, diurni o a tempo parziale definiti nell'ambito dell'*art. 4 della L. n. 184/1983*, e smi e perfezionati con decreto dell'autorità giudiziaria competente.

Il limite di riferimento del contributo regionale è calcolato secondo il criterio individuato ai sensi dell'*art. 10 della L.R. n. 15/1989*.

Qualora nell'Ambito Territoriale Sociale non fossero in corso affidamenti familiari disposti dall'Autorità giudiziaria ovvero non fossero disposti provvedimenti di protezione in favore di minori stranieri non accompagnati, la quota del Fondo destinata per tali finalità può confluire in quella a sostegno delle spese per l'inserimento in strutture residenziali.

[2] Le strutture residenziali a carattere comunitario sono quelle individuate ai sensi del *D.M. 21 maggio 2001, n. 308* (recepito dalla G.R. con propria *Delib.G.R. 12 dicembre 2001, n. 1230* recante "Direttive generali provvisorie in ordine al regime di autorizzazione al funzionamento").

---

(3) Il termine per la presentazione delle istanze per l'anno 2009 è stato stabilito al 15 settembre 2009 dalla *Delib.G.R. 10 agosto 2009, n. 447*.

---

#### 4. Modalità di rendicontazione del fondo <sup>(4)</sup>

Gli Enti di Ambito sociale, entro il 30 giugno <sup>(5)</sup> di ogni anno, sono tenuti a rendicontare i contributi regionali assegnati mediante inoltre al competente Servizio della Regione della seguente documentazione:

- provvedimento di approvazione formale del rendiconto delle spese effettivamente sostenute sugli impegni indicati nella richiesta di contributo, adottato dal Responsabile dell'Ufficio o del Servizio o, comunque, dall'Organo a ciò preposto, senza necessità di allegare gli atti giustificativi delle spese sostenute;

- prospetto riassuntivo delle spese;

- relazione sui processi di accoglienza attivati dall'ambito territoriale sociale e eventualmente sugli esiti dei processi di istituzionalizzazione o della condizione dei minori che hanno subito un allontanamento e che sono rientrati in famiglia, sulla base delle specifiche indicazioni che verranno concordate con la Regione.

Ai sensi del vigente PSR 2007/2009, "le risorse non utilizzate entro l'anno di riferimento per mancanza di situazioni verificatesi, e già preventivamente impegnate, possono essere utilizzate nel corso dell'anno successivo, previa comunicazione alla Regione in sede di rendicontazione del contributo assegnato".

---

(4) Con *Delib.G.R. 24 aprile 2008, n. 366* sono state apportate modifiche al presente punto.

(5) Il termine per la presentazione delle istanze per l'anno 2009 è stato stabilito al 15 settembre 2009 dalla *Delib.G.R. 10 agosto 2009, n. 447*.

---

#### 5. Disposizioni per il primo anno di attivazione del fondo

Per il primo anno di attivazione del Fondo, annualità 2007, gli Enti di Ambito Sociale producono istanza alla Regione entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione sul BURA del presente atto.

L'istanza deve contenere l'indicazione delle somme complessivamente impegnate dall'Ente di Ambito Sociale, se ambito monocomunale, ovvero dai Comuni dell'Ambito Sociale, se ambito pluricomunale per le suddette finalità, al netto di altri contributi pubblici (nazionali, regionali, provinciali) eventualmente già destinati a tale scopo e della eventuale quota di cofinanziamento dagli stessi prevista a carico dei Comuni medesimi.

Gli Enti di Ambito Sociale, nella gestione del Fondo relativa all'annualità 2007, devono tenere conto del contributo già erogato dalla Regione per il medesimo anno in esecuzione la Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 240 pubblicata sul BURA n. 22 ordinario del 18 aprile 2007.

---

---

### **Schema di domanda**

Scarica il file